

REGOLAMENTO

COMUNALE

DI POLIZIA

MORTUARIA

4

luglio 2001

TITOLI

CAPOLI DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto

- 1) Il presente regolamento, adottato in osservanza alle disposizioni di cui al T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/34 n°1265 e al DPR 10/09/90 n°285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla POLIZIA MORTUARIA, intendendosi per tali quelli:
 - sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi;
 - sui trasporti funebri;
 - sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi;
 - sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza;
 - sulla costruzione dei sepolcri privati;
 - sulla cremazione, e in genere su tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2

Competenze

- 1) Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e massima Autorità Sanitaria Locale, per mezzo dei competenti uffici amministrativi e tecnici del Comune e per mezzo degli appositi servizi sanitari della Azienda Sanitaria Locale.
- 2) Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri, sono determinate dal presente regolamento e sono così ripartite:
 - a) Il Servizio Ecologia/Cimitero provvede agli adempimenti amministrativi in materia di Polizia Mortuaria e Cimiteriale;
 - b) Il Servizio di Ragioneria provvede agli adempimenti di natura contabile;
 - c) Il Settore Tecnico provvede agli adempimenti connessi alla costruzione, manutenzione ed ampliamento del Cimitero.

ART. 3


Responsabilità

- 1) Il Sindaco, attraverso i competenti uffici, cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e danni alle cose.
- 2) Il Comune non assume, in nessun caso, responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego dei mezzi e strumenti posti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme.

ART. 4

Atti a disposizione del pubblico

- 1) Presso l'Ufficio Cimiteriale è tenuto a disposizione di chiunque ne abbia interesse:
 - a) Planimetria del Cimitero;
 - b) Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
 - c) Elenco dei concessionari dei trasporti funebri;
 - d) Orario di apertura al pubblico;



PROVINCIA DI SALERNO

- e) Copia dei provvedimenti con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
 - f) Tutti gli atti e documenti la cui conoscenza per i cittadini è ritenuta utile;
 - g) Registro dei reclami e delle osservazioni;
 - h) Elenco delle sepolture per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.
- 2) Al fine di dare una opportuna e più ampia conoscenza al pubblico degli atti posti in essere dal Comune nel Cimitero è istituito l'ALBO CIMITERIALE, nel quale vanno tenuti affissi gli atti di cui sopra.

ART. 5

Servizi gratuiti

- 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico classificati tali dal DPR n°285/90 e dalla Legge n°440/87, siccome specificati nel presente regolamento.
- 2) Rientrano nei servizi gratuiti:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il deposito di osservazione;
 - c) l'obitorio;
 - d) l'inumazione e l'esumazione in campo comune;
 - e) la cremazione;
 - f) l'ossario comune;
 - g) il cinerario comune;
 - h) il recupero delle salme il cui decesso sia avvenuto, per qualunque causa, su spazi, aree o luoghi pubblici o di uso pubblico.
- 3) Rientra altresì nei servizi obbligatori gratuiti la fornitura del feretro ed il trasporto delle salme di persone indigenti ed i cui familiari non risultano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Istituzioni o Enti che se ne debbano fare carico. La gratuità del servizio è riconosciuta dai servizi sociali sulla base delle informazioni assunte circa la situazione economica del defunto e dei familiari tenuti per legge a fornire assistenza.

ART. 6

Servizi a pagamento

- 1) Tutti i servizi non compresi nel precedente articolo, espletati dal Comune in modo diretto o con forme diverse di gestione, sono a pagamento secondo la relativa tariffa allegata al presente regolamento.
- 2) Rientrano tra questi:
 - a. l'inumazione in campi destinati a sepolture private;
 - b. la tumulazione;
 - c. il trasporto funebre;
 - d. l'illuminazione votiva;
 - e. l'esumazione;
 - f. l'estumulazione;
 - g. la traslazione;
 - h. la collocazione di urne con resti mortali o ceneri in nicchie od ossaretti.

ART. 7

Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi.

- 1) Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto se, in qualunque modo, l'abbia espressa. In mancanza i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.
- 2) L'ordine suesposto vale anche per esumazioni e trasferimenti.



- 3) Il coniuge passato in seconde nozze decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

ART. 8

Dichiarazione di morte

- 1) La morte di persona sul territorio del Comune deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso all'Ufficio di Stato Civile.
- 2) La dichiarazione deve essere resa da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato. In mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona informata dal decesso.
- 3) Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
- 4) La dichiarazione è effettuata con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti. Essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di Stato Civile incaricato.
- 5) I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

ART. 9


Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile

- 1) L'Ufficio di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte:
 - a) accerta se del caso le indicazioni date;
 - b) riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio;
 - c) promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, di cui gli articoli 10, 11 e successivi;
 - d) dispone una volta in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto e per il rilascio del permesso di seppellimento;
 - e) provvede, in difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, ai sensi dell'art. 145 Ord. di S.C. curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie ed elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento ecc.

ART. 10

Denuncia della causa di morte

- 1) Il medico curante deve fare al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Azienda Sanitaria Locale.
- 2) Tale scheda ha finalità sanitario statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
- 3) Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall' Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt. 39 e 45 del D.P.R. n. 285/90.
- 4) Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/02/64, n.185.



- 5) Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il Direttore Sanitario dell'A.S.L. dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.
- 6) Presso l'A.S.L. sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

ART. 11

Accertamenti necroscopici

- 1) Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o di protrazione di cui al successivo art. 14 e comunque non oltre le 30 ore.
- 2) La visita ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità e all'igiene pubblica.
- 3) In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.
- 4) Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore sanitario o da un suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.
- 5) Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito il Direttore Sanitario dell'A.S.L., può autorizzare il Direttore dello ospedale a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda e il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore Sanitario.

ART. 12

Referto all'Autorità Giudiziaria

- 1) Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del Codice Penale e 4 del Codice di Procedura Penale.
- 2) In tale caso a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
- 3) Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti rilevati dalla scheda del medico curante o del certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

ART. 13

Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

- 1) Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informarne immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'A.S.L..
- 2) L'A.S.L. provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati all'Autorità Giudiziaria alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

ART. 14

Termini per deposito del cadavere nel feretro

- 1) Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato o cremato.
- 2) Detto termine può essere ridotto:
 - a) nei casi di morte per decapitazione o maciullamento;
 - b) nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi anatoscopici;
 - c) nei casi di malattia infettiva diffusiva o di iniziata putrefazione;

- d) quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del Direttore Sanitario dell'A.S.L..
- 3) E' invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come sopra riportato.

ART. 15

Adempimenti nel periodo di osservazione

- 1) Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita. Necessita quindi opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetto, se in locali di osservazione, anche con impiego all'occorrenza di idonei mezzi elettromeccanici.
- 2) Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte nè vestito, nè collocato nel feretro prima della visita necroscopica.
- 3) Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il Direttore Sanitario dell'A.S.L. prescrive le speciali misure cautelative.

ART. 16

Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, ossa, feti, ecc.

- 1) Salvo il nulla osta di cui all'art. 12, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.
- 2) Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
- 3) I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del DPR n.285/90 sono trasportati e seppelliti nel Cimitero previo permesso dall'A.S.L. con le modalità indicate nel predetto articolo.
- 4) Quando viene trasportato al Cimitero un cadavere senza la prescritta autorizzazione per la sepoltura dell'Ufficiale di Stato Civile, il Responsabile del Servizio deve darne immediata comunicazione alla Autorità Giudiziaria.

ART. 17

Riscontro diagnostico

- 1) Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del DPR n. 285/90, e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso decreto.
- 2) I risultati vengono comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Direttore Sanitario dell'A.S.L. per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
- 3) Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva la comunicazione predetta va fatta d'urgenza.
- 4) Quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato il medico del settore deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
- 5) Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

ART. 18

Rilascio cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio

- 1) Il rilascio a sale anatomiche universitarie di cadaveri, pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.
- 2) Sia il diritto che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e seguenti del DPR n.285/90. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare assicurata una targhetta con le relative generalità.



PROVINCIA DI SALERNO

- 3) Il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'art.41 Reg. DPR n.285/90 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero.
- 4) In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero. Il commercio di ossa umane è vietato.

ART. 19

Prelievi per trapianti terapeutici

- 1) Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 02/12/75 n°644 modificata dalla Legge n° 198/90 e dalla Legge n. 578/93 nonché dal D.M. n. 582/94.

ART. 20

Autopsie e trattamenti conservativi

- 1) Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente art.17
- 2) I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del Direttore Sanitario dell'A.S.L..
- 3) Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.
- 4) Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.
- 5) Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art. 32 del DPR n.285/90 è eseguito dal Direttore Sanitario dell'A.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
- 6) L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radiattività deve essere seguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art. 47 del predetto decreto.

CAPO III FERETRI

ART. 21

Deposizione della salma nel feretro

- 1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 23.
- 2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- 3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, decentemente avvolta in lenzuola.
- 4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 5) Se il cadavere risulta portatore di radiattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 22

Verifica e chiusura feretri

- 1) La chiusura del feretro è eseguita sotto la vigilanza del personale incaricato.
- 2) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione delle norme di cui all'articolo precedente.



- 3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ART. 23

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

- 1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
- a) PER INUMAZIONE:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n.285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) PER TUMULAZIONE:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n.285;
 - c) PER TRASFERIMENTO da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km. all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990 n.285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) PER TRASPORTI, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/09/1990 n.285;
 - e) CREMAZIONE:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- 2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- 3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660.
- 4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

- 5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n.285.
- 6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 24

Piastrina di riconoscimento

- 1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 2) Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
- 3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

TITOLO II SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI

ART. 25

Trasporti funebri

- 1) Il Comune provvede ai trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale mediante concessione a terzi.
- 2) Da parte dei privati non muniti dell'apposita concessione non può essere eseguito alcun trasporto di salme. E' consentito alle amministrazioni militari, alle Congregazioni o Confraternite riconosciute come Enti Morali, di effettuare gratuitamente il trasporto di salme rispettivamente dei militari o dei soli soci, con mezzi propri, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento ed in esenzione di qualsiasi diritto.
- 3) Il concessionario, quale incaricato di pubblico servizio è soggetto alla disciplina di cui all'art. 258 del C.P.
- 4) In nessun caso il concessionario potrà immotivatamente interrompere e/o sospendere il servizio. Ove ciò si verificasse il Comune attiverà la procedura di revoca della concessione.

ART. 26

Concessione Trasporto Funebre

- 1) La concessione a terzi viene data con diritto di privativa mediante il sistema dell'asta pubblica.
- 2) Il rilascio della concessione a terzi è subordinato: alla disponibilità da parte della ditta concessionaria di un locale ad uso ufficio nel comune, munito di apparecchio telefonico; Al rispetto dei seguenti parametri: n. 01 concessione per ogni 8000 cittadini residenti nel comune, rilevabile dai dati statistici relativi al 31/12 dell'anno precedente l'istanza di rilascio.
- 3) I resti di popolazione eccedente rispetto ai parametri stabiliti sono utilizzabili se superano il 50% della cifra di cui innanzi.

ART. 27

Procedura per il rilascio della concessione

- 1) Per ottenere la concessione per lo svolgimento del servizio dei trasporti funebri l'interessato deve presentare istanza in bollo al Sindaco.
- 2) Nella domanda, oltre alle complete generalità del richiedente, vanno specificati:

PROVINCIA DI SALERNO

- a) numero e tipo delle autofunebri di tipo A e B di cui all'art.31 degli autofurgoni;
 - b) l'indicazione ed ubicazione delle autorimesse.
- 3) All'istanza vanno allegati i seguenti documenti:
- a) libretti di circolazione delle autofunebri e degli autofurgoni con specificazione d'uso;
 - b) planimetria della/e rimessa/e con relazione tecnica;
 - c) certificato di idoneità igienico-sanitaria delle autofunebri e degli autofurgoni;
 - d) certificazione di idoneità igienico-sanitario dei locali adibiti a rimesse e delle relative attrezzature;
 - e) dichiarazione di responsabilità ex legge n.15/68 attestante il possesso di tutti i requisiti soggettivi prescritti dalla vigente legislazione per contrattare con la Pubblica Amministrazione; il possesso di idonee capacità economiche-finanziarie per lo svolgimento del servizio, da comprovare in sede di rilascio di concessione con referenze bancarie; la disponibilità di avere personale quantitativamente e qualitativamente idoneo per una resa ottimale del servizio; l'impegno a rispettare tutte le clausole che saranno fissate nell'atto di concessione, nonché tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
- 4) Copia di autorizzazione amministrativa per la vendita di feretri;
 - 5) Copia di licenza di P.S. per il disbrigo di pratiche amministrative inerenti le onoranze funebri
 - 6) Certificato d'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio per attività di trasporti funebri o Autocertificazione;
 - 7) Certificazione d'idoneità delle autorimesse rilasciata dai Vigili del Fuoco.


ART. 28

Rilascio-Diniego della concessione

- 1) La concessione verrà rilasciata dal Responsabile del Servizio ANNONA e POLIZIA AMMINISTRATIVA nel rispetto dei parametri di cui al precedente art.26 e previa formazione di graduatoria redatta dalla Commissione Comunale composta dal Responsabile del Dipartimento Tecnico, in qualità di Presidente, dai Responsabili del Servizio Annona e Servizio Cimitero quali componenti formulata sulla base del possesso dei seguenti requisiti da parte degli interessati:
 - a) Titolarità di autorizzazione amministrativa per la vendita in questo comune di articoli funebri:
rilasciata entro il 31/12/96 punti 6
rilasciata dal 01/01/97 al 31/12/98 punti 4
 - b) Titolarità di licenza di P.S. per il disbrigo di pratiche amministrative inerenti le onoranze funebri punti 3
- 2) In caso di parità prederà colui che avrà presentato per primo la domanda al Comune;
- 3) Le istanze presentate prima della data di approvazione della delibera concernente il presente regolamento sono da ritenersi respinte. Saranno prese in considerazione solo le domande presentate a seguito di apposito avviso al pubblico.
- 4) La concessione avrà la validità di anni cinque e potrà essere rinnovata alla scadenza, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e con provvedimento formale.
- 5) Le domande di concessione saranno esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione e dei parametri limitativi di cui al precedente art. 26.
- 6) Ove si esorbitasse dai limiti specificati dall'art. 26 il Responsabile del Servizio è tenuto a riscontrare l'istanza motivando il diniego entro sessanta giorni dalla data del ricevimento dell'istanza decedesima.
- 7) Inoltre è tenuto a formare una raccolta delle istanze rigettate, si da consentire il ricorso come delle stesse ove si verificassero condizioni favorevoli per il rilascio di altra concessione.
- 8) Prima del rilascio della concessione l'interessato dovrà prestare una cauzione di cinque milioni mediante versamento al Comune o stipula di polizza fidejussoria o fideiussione bancaria di pari importo, a garanzia delle obbligazioni inerenti la concessione.

ART. 29

Sanzioni - Revoca - Cessione



- 1) Qualora il concessionario si renda colpevole di frode, negligenza o contravvenza agli obblighi di legge o di regolamento, nonché a quelli prescritti nell'atto di concessione, l'Amministrazione applicherà le sanzioni da £ 1.500.000 a £ 3.000.000 secondo la gravità. In caso di recidività, il Comune potrà revocare la concessione ed incamerare il deposito cauzionale.
- 2) La concessione non è assolutamente cedibile a terzi, è fatta salva la cessione agli eredi iure sanguinis nel caso di decesso del titolare di impresa individuale.
- 3) In qualsiasi momento lo ritenga opportuno il Comune può, per motivi di tutela del pubblico interesse, ed avvalendosi della facoltà prevista dai combinati disposti di cui all'art. 22 della legge 08/06/90 n.142 e art. 19 comma 1° D.P.R. n.285/90, optare per altre forme di gestione del servizio senza che il concessionario possa avanzare pretesa alcuna.

ART. 30

Caratteristiche generali dei carri funebri

- 1) Le autofunebri destinate al trasporto delle salme su strada devono essere interamente rivestite in lamiera metallica o di altro materiale facilmente lavabile.
- 2) Esse possono essere poste in servizio solo dopo che siano state riconosciute idonee dalla competente Autorità Sanitaria, che è tenuta a controllarne l'agibilità con cadenza annuale.
- 3) La dichiarazione di idoneità del carro deve risultare da apposito libretto che va tenuto sempre nell'auto in ogni suo trasferimento per essere esibito, su richiesta, agli organi di vigilanza.

ART. 31

Classificazione autofunebri

- 1) Le autofunebri sono classificate in due categorie:
 - a) autofunebre per trasporto comune;
 - b) autofunebre per trasporto di lusso.

E' di tipo a) l'autofunebre che ha caratteristiche normali e decorose per aspetto.

E' di tipo b) l'autofunebre che ha caratteristiche di lusso.

- 2) La classificazione verrà effettuata dal Responsabile del Servizio Annona sulla base delle caratteristiche dichiarate dall'impresa ed accertate e dovrà risultare da apposito provvedimento che accompagnerà l'autovettura.

ART. 32

Manutenzione autofunebri

- 1) Le autofunebri devono essere mantenute sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
- 2) Esse devono essere disinfettate per lo meno una volta al mese e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o su disposizione della A.S.L..

ART. 33

Rimesse Autofunebri

- 1) Il locale di deposito delle autofunebri deve essere autorizzato ed idoneo per i servizi di pulizia e disinfezione, tenuto conto della particolarità del servizio da svolgere.
- 2) L'idoneità dei locali e delle attrezzature è accertata dal servizio competente dell'A.S.L. ed è fatta salva l'osservanza delle disposizioni di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

ART. 34

Gratuità del servizio

- 1) Il servizio di trasporto funebre è gratuito se trattasi di:
 - PERSONA deceduta sulla pubblica via o per accidente anche in luogo privato, su richiesta delle Pubbliche Autorità: Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia. La ditta concessionaria è tenuta ad effettuare a titolo gratuito il servizio di prelievo e trasporto del cadavere nell'obitorio o alla sala mortuaria o altro deposito di osservazione. Ove trattasi di salma identificata la raccolta ed il trasporto sono a carico della famiglia.

PERSONA indigente, da inumare in fossa comune. In tal caso su richiesta del Comune, è fatto obbligo ai concessionari di effettuare in forma gratuita, a turno, il servizio di fornitura cassa e trasporto salma.

2) In entrambi i casi il trasporto va effettuato su autofunebre comune ed in forma decorosa.

ART.35

Trasporti onerosi

- 1) Il servizio di trasporto funebre è a pagamento e le relative tariffe, fissate nell'ambito di 10 Km. calcolate dal luogo di partenza della salma al Cimitero, sono stabilite come segue:
 - a) Autofunebre per adulti con autista tipo A e B £. 300.000#
 - b) Autofunebre per bambini sino a dieci anni con autista tipo A e B £. 150.000#
 - c) Autofioriera con autista, per ogni autovettura £. 100.000#
 - d) Diritto fisso per adulti (art.19 c.2/3 DPR 285/90) £. 100.000#
 - e) Diritto fisso per bambini sino dieci anni (art.19 c.2/3 DPR 285/90) £. 50.000#
 - f) Diritto fisso per feti, prodotti abortivi (art.19 c.2/3 DPR 285/90) £. 25.000#
 - g) Diritto fisso per pezzi anatomici £. 25.000#
- 2) Le ditte concessionarie sono tenute a versare al Comune i diritti a mezzo apposito C/C. postale o, se in giorno festivo, a mezzo quietanza del responsabile del servizio;
- 3) Copia della ricevuta di versamento a mezzo C/C postale dovrà essere consegnata al Cimitero.
- 4) Sono esentate dal versamento di qualsiasi diritto le Amministrazioni Militari e gli Enti morali che effettuano il trasporto con mezzi propri.

ART. 36

Tipologia del servizio di onoranze funebri

- 1) Le ditte concessionarie dovranno porre a disposizione del pubblico le seguenti tipologie di servizio di onoranze funebri, applicando le tariffe a lato indicate:

1. TIPO A ADULTI

- Cassa per inumazione di legno FRAKE/LARICE/ABETE, con e senza ornamenti e lavorazione conforme all'art.75 DPR 285/90 £. 1.100.000#
- Imbottitura biodegradabile £. 60.000#
- Autofunebre con autista £. 300.000#
- Autofioriera con autista, per ogni autovettura. £. 100.000#
- Diritto fisso (art.19 c.2/3 DPR n.285/90) £. 100.000#
- N.30 avvisi funerari da cm. 30 x 35 + diritti di affissioni + costo del servizio £. 190.000#
- Crocifisso + 4 candelabri + servizio di raccolta firme + panno ornamentale all'ingresso dell'abitazione £. 150.000#
- Spese per certificazioni varie ed adempimenti cimiteriali £. 100.000#
- T O T A L E** £. 2.100.000#

2. TIPO B ADULTI

- Cassa per inumazione di legno MOGANO/NOCE, con e senza ornamenti e lavorazione conforme agli artt.30 e 77 DPR 285/90 £. 1.600.000#
- Imbottitura biodegradabile £. 60.000#
- Autofunebre con autista £. 300.000#
- Autofioriera con autista, per ogni autovettura £. 100.000#
- Diritto fisso (art.19 c.2/3 DPR n.285/90) £. 100.000#
- N.30 avvisi funerari da cm. 30 x 35 + diritti di affissioni + costo del servizio £. 190.000#
- Crocifisso + 4 candelabri + servizio di raccolta firme + panno ornamentale all'ingresso dell'abitazione £. 150.000#

• Spese per certificazioni varie ed adempimenti cimiteriali	£. 100.000#
T O T A L E	£. 2.600.000#
Cassa di zinco conforme agli artt. 30 e 77 DPR N.285/90	£. 150.000#

1. TIPO A BAMBINI SINO A 10 ANNI

• Cassa per inumazione di legno LARICE / ABETE, con ornamenti e lavorazione, laccato bianco, fino a cm. 60 conforme all'art.75 DPR 285/90	£. 400.000#
• Imbottitura biodegradabile	£. 60.000#
• Autofunebre con autista	£. 150.000#
• Autofioriera con autista, per ogni autovettura	£. 100.000#
• Diritto fisso (art.19 c.2/3 DPR n.285/90)	£. 50.000#
• N.30 avvisi funerari da cm. 30 x 35 + diritti di affissioni + costo del servizio	£. 190.000#
• Crocifisso + 4 candelabri + servizio di raccolta firme + panno ornamentale all'ingresso dell'abitazione	£. 150.000#
• Spese per certificazioni varie ed adempimenti cimiteriali.	£. 100.000#
T O T A L E	£. 1.200.000#

2. TIPO B BAMBINI SINO A 10 ANNI

• Cassa per inumazione di legno FRAKE'/LARICE/ABETE, con ornamenti e lavorazione, laccato bianco, da cm. 61 a cm. 120 conforme all'art.75 DPR 285/90	£. 700.000#
• Imbottitura biodegradabile	£. 60.000#
• Autofunebre con autista	£. 150.000#
• Autofioriera con autista, per ogni autovettura	£. 100.000#
• Diritto fisso (art.19 c.2/3 DPR n.285/90)	£. 50.000#
• N.30 avvisi funerari da cm. 30 x 35 + diritti di affissioni + costo del servizio	£. 190.000#
• Crocifisso + 4 candelabri + servizio di raccolta firme + panno ornamentale all'ingresso dell'abitazione	£. 150.000#
• Spese per certificazioni varie ed adempimenti cimiteriali	£. 100.000#
T O T A L E	£. 1.500.000#
• Cassa di zinco conforme agli artt. 30 e 77 DPR N.285/90	£. 150.000#


Nelle tariffe di cui sopra è compresa la prestazione del personale (n. 04 unità) per il servizio di prelievo del feretro.

- 2) Qualora l'utente ritenga di non volersi servire delle predette tipologie di servizi dovrà compilare dichiarazione di rinuncia su apposito modello predisposto dal Comune sul quale sono riportate le tariffe stabilite. Il modello dovrà essere consegnato all'Ufficiale Stato Civile all'atto della dichiarazione di decesso.
- 3) E' fatto obbligo alle ditte concessionarie: di indicare su ogni feretro esposto negli appositi locali la qualità del materiale (Frakè, larice, abete, mogano, noce, castagno, ecc.) ed il prezzo, nonchè un adeguato assortimento dei vari tipi di feretri; il tariffario dei servizi di cui sopra, vistato dal Comune, deve essere esposto nel locale.

ART. 37

Revisione tariffe

- 1) Le tariffe ed i relativi diritti rimarranno invariati per un periodo minimo di due anni consecutivi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 2) A far data dal terzo anno, su istanza anche di una sola delle ditte concessionarie, si potrà procedere all'adeguamento delle tariffe in rapporto alla lievitazione dei costi della vita verificatesi nel biennio precedente e risultanti dalle variazioni annuali dell'indice ISTAT.



- 3) L'adeguamento sarà operato con atto formale di Giunta Comunale con il quale sarà provveduto al corrispondente aumento dei diritti dovuti al Comune.

ART. 38

Vigilanza e controllo

- 1) La vigilanza e il controllo sul servizio di trasporto salme è di competenza dell'A.S.L. VV.UU. e del Servizio di Polizia Mortuaria, i quali sono tenuti a riferire al Sindaco del Comando e a proporgli l'adozione di provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.
- 2) Il Sindaco, sentito l'apposito servizio dell'A.S.L., emana le opportune prescrizioni relative alle onoranze da rendere al defunto al fine di tutelare la salute pubblica e privata.
- 3) In particolare dispone il divieto di onoranze in caso di pericolo e di epidemia.

ART. 39

Divieti

- 1) E' fatto divieto alle imprese:
1. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi di comparaggio;
 2. di sostare negli uffici e locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 3. di esigere onorari superiori o non corrispondenti alle tipologie di servizi di tariffe stabilite;
 4. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazione sorta;
 5. di esporre a vista del pubblico feretri ed accessori dei locali destinati a servizi amministrativi.

ART. 40

Orario per i trasporti funebri

- 1) Il trasporto delle salme sul territorio Comunale dovrà iniziare nella seguente fascia oraria:
- da Ottobre a Marzo: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30;
 - da Aprile a Settembre: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
- 2) Il Sindaco in forza dell'art. 22 e del DPR n.285/90 può, in casi eccezionali e con proprio decreto, autorizzare un diverso orario per il trasporto delle salme.
- 3) In ogni caso il Sindaco, per comprovati gravi motivi e con proprio decreto, dispone l'ubicazione dei cadaveri nel Cimitero in qualsiasi ora.
- 4) I mezzi per il trasporto dovranno trovarsi sul luogo di partenza del funerale almeno un'ora prima dell'ora fissata.
- 5) I concessionari almeno 12 ore prima sono tenuti a dare comunicazione del trasporto funebre al Responsabile del Cimitero, che ne informerà il Comando Vigili Urbani.
- 6) Per motivi di viabilità non è consentito lo svolgimento di cortei funebri a piedi dopo la celebrazione del rito religioso.

ART. 41

Trasporto di morti per malattie infettive-diffusive

- 1) Quando la morte sia stata causata da una delle malattie infettive/diffusive comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, viene imbavato e viene imbavato.
- 2) Le onoranze funebri possono essere rese solo se espressamente autorizzate dall'ASL. Si può pure vietarle, proibendo l'accesso nella dimora ove sia verificato il decesso, nonché il svolgimento del rito funebre.
- 3) Il trasporto al Cimitero dovrà avvenire nel pieno rispetto delle prescrizioni professionali emanate dall'ASL. Si all'uopo.
- 4) Subito dopo il trasporto si procederà a cura dei servizi dell'ASL, alla disinfezione del luogo e di tutto ciò che abbia potuto aver contatto con l'infermo.

- 5) Ad analoga disinfezione, a cura dello stesso servizio dell'ASL, saranno sottoposti i necrofori e tutte le persone che abbiano avuto contatto con il defunto.
- 6) L'ASL quando per misure igieniche lo ritenga necessario, detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato nella camera mortuaria immediatamente dopo il decesso, per consentirne poi, trascorso il termine prescritto dall'art. 14, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.

ART. 42

Trasferimento di salme senza funerale

- 1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto o, comunque, prima che sia trascorso tale periodo, ed allo obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare le eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR n. 285/90 in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- 2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo ecc., a richiesta dei familiari può essere autorizzato l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
- 3) Nelle stesse circostanze sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.S.L., può essere autorizzato il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
- 4) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui all'art. 30.

ART. 43

Trasporto di cadaveri portatori di radioattività

- 1) Qualora dalla denuncia della morte si evinca che il cadavere è portatore di radioattività, il trattamento della salma, ivi compresa l'operazione di incassatura, nonché il trasporto e la destinazione sono subordinati alle prescrizioni che all'uopo saranno emanate dall'A.S.L. per evitare contaminazioni ambientali.

ART. 44


Trasporto per altro Comune per seppellimento o cremazione

- 1) Il trasporto di salme nel cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le disposizioni di cui agli artt. 24 e seguenti del DPR. n. 285/90.
- 2) L'autorizzazione viene rilasciata ad istanza di uno dei familiari del defunto o a persone espressamente autorizzata e deve essere corredata:
 - a) dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile (in caso di traslazione della salma sono sufficienti i dati anagrafici del defunto);
 - b) dal Nulla Osta del Responsabile dell'A.S.L. .
- 3) Al decreto è successivamente allegato il verbale di verifica e chiusura del feretro da parte del Responsabile dell'A.S.L. o di personale incaricato.
- 4) Dell'autorizzazione al trasporto viene data comunicazione al Sindaco del Comune in cui la salma sarà seppellita.
- 5) Ove si verificassero soste in Comuni intermedi tra quello di provenienza e quello di destinazione per consentire speciali onoranze alla salma, il decreto autorizzativo va comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
- 6) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico Decreto del Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.

ART. 45

Trasporto da altro Comune

- 1) Le salme provenienti da altro Comune devono essere trasportate di norma direttamente al cimitero ove il responsabile del servizio accerterà:
 - a) la regolarità dei documenti;
 - b) l'integrità del feretro e la sua idoneità alla sepoltura cui la salma è destinata;



- 2) Il Sindaco, previo parere favorevole del competente servizio della A.S.L., può autorizzare il deposito temporaneo dei feretri presso le abitazioni private o nei luoghi di culto dalle quali seguirà il funerale secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

ART. 46

Trasporto da e per l'estero

- 1) I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.37, resa esecutiva con R.D. 01.07.1937 n.1379, sono assoggettati in quanto alle formalità per la traslazione, per le caratteristiche del feretro nonché per le modalità afferenti i mezzi di trasporto alle prescrizioni in questa contenute.
- 2) Le salme devono essere accompagnate dal passaporto mortuario, redatto dall'Autorità competente del luogo del decesso, oltre che nella lingua del Paese dove è rilasciato almeno in una delle lingue delle relazioni internazionali.
- 3) Per le salme da estradare il predetto passaporto è rilasciato dal Prefetto in veste di Autorità delegata dal Ministero della Sanità.
- 4) Il trasporto delle salme da e per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione stipulata il 28.04.38, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.06.38 n.1055.
- 5) Per l'introduzione di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione di Berlino si seguirà la procedura descritta nello art.28 del DPR n.285/90 e si utilizzerà il feretro perfettamente rispondente alle caratteristiche di cui all'art. 23.
- 6) Per l'estradizione nei Paesi aderenti alla convenzione di Berlino si applicano le norme di cui all'art.29 del D.P.R. n.285/90 mediante utilizzo di feretro con caratteristiche equivalenti a quelle previste per l'introduzione di cui al punto precedente.

ART. 47

Trasporto nel Comune

- 1) Per il trasporto di salma nell'ambito del Comune, l'incaricato del trasporto, dovrà munirsi della preventiva autorizzazione rilasciata dal Sindaco.
- 2) Nel decreto Autorizzativo sarà indicato il nominativo del concessionario, gli elementi identificativi del mezzo, il percorso consentito e l'orario di svolgimento del funerale.

ART. 48

Trasporto resti mortali e ceneri

- 1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, è soggetto ad autorizzazione del Sindaco che la rilascia a domanda di uno dei familiari del defunto o di persona autorizzata.
- 2) Se il trasporto è da o per Stato estero al Sindaco si sostituirà l'Autorità di cui agli artt. 27/28/29 del D.P.R. n.285/90.
- 3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, ossa umane e resti umani assimilabili, per cui non occorre l'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.
- 4) Ossa umane e resti mortali vanno raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 5) Le ceneri devono essere raccolte in urne di materiale resistente sigillate con ceramica, piombo o altro analogo sistema.

ART. 49

Trasporto prodotti abortivi, nati morti e resti anatomici

- 1) Il trasporto al cimitero di prodotti abortivi, nati morti, resti anatomici avviene in forma privata, senza corteo, con l'impiego di vettura chiusa o autofunebre.

CAPO I
CIMITERO

ART. 50

Disposizioni Generali

- 1) Al servizio obbligatorio del seppellimento e della custodia dei cadaveri il Comune provvede con il cimitero comunale sito in via ~~100000~~ R. Pizzari
- 2) E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art.51 seguente.
- 3) Il cimitero ha aree destinate alle inumazioni ordinarie decennali private e comuni.
- 4) Le caratteristiche del suolo per tali aree, la loro ampiezza, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 58, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del DPR N.285/90
- 5) Il cimitero ha anche aree riservate a sepolture particolari individuali:
 - A) aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività (cappelle gentilizie e tombe di famiglia) realizzate da privati;
 - B) aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale realizzate dal Comune.
- 6) Ogni operazione compiuta nel Cimitero inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, trasferimento sia nell'interno del cimitero che ad altro cimitero, di salme, di resti, di ceneri è riservato al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri conservando i relativi atti di autorizzazione.

ART. 51

Sepolture private fuori del cimitero

- 1) Fuori del cimitero può essere autorizzata dal Sindaco, su provvedimento del Consiglio Comunale e sentito il Direttore Sanitario dell'A.S.L., la costruzione di cappelle private gentilizie, secondo le prescrizioni e le modalità previste dagli artt. 101 e 104 del DPR n. 285/90;
- 2) Inoltre fuori del cimitero può essere effettuata la tumulazione privilegiata, per speciali benemerenze, in chiese, istituti, monumenti, con autorizzazione del Ministero della Sanità, di cui all'art.105 del DPR n.285/90;
- 3) Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Sindaco e dell'A.S.L. in materia di Polizia Mortuaria.

ART. 52

Costruzione ed ampliamento del cimitero

- 1) I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e/o per l'ampliamento dell'attuale devono essere preceduti da uno studio tecnico, così come previsto dall'art.55 del DPR n.285/90. Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli artt. 55, 56, 57, 60 e 61 del predetto decreto, nonché agli artt. 58 e 59 dello stesso, relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale.

ART. 53

Adeguamento del Piano Regolatore Cimiteriale

- 1) Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno



PROVINCIA DI SALERNO

20 anni, formulato secondo i criteri di cui al Capo X del DPR n.285/90 e secondo le norme dettate nel presente titolo.

- 2) Il Piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. con l'osservanza dei termini previsti dall'art 139 DECR, Lgvo 267/1990. Nell'elaborazione del Piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'ambito comunale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni da formularsi in base ai dati disponibili, avvalendosi eventualmente dei dati resi noti dagli appositi uffici o organismi a ciò preposti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di ossaretti e nicchie cinerarie, anche in rapporto alla durata delle concessioni;
 - c) della eventuale maggiore disponibilità di posti salma in relazione ad una diversa utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione;
 - d) dei fabbisogni futuri di aree e manufatti in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni;
 - e) delle zone soggette a tutela monumentale nonchè dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
- 3) Nel Piano sono individuate aree da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi di inumazione per sepolture private;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività (cappelle e tombe di famiglia);
 - d) campi per tumulazioni individuali;
 - e) campi per nicchie/ossario;
 - f) campi per nicchie cinerarie;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune.
- 4) La delimitazione delle aree e delle sepolture previste risulterà dalla planimetria di cui all'articolo 4.
- 5) Sino all'approvazione del Piano la delimitazione e destinazione delle aree con relativa destinazione è quella risultante dall'allegata planimetria.

ART. 54

Zona di rispetto

- 1) Il Cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante una zona di rispetto non inferiore a 200 mt. nella quale sono vietati la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti.
- 2) Per l'ampliamento del Cimitero esistente, la zona di rispetto non potrà essere inferiore a 100 mt. lineari.

ART. 55

Planimetria presso il Distretto Sanitario

- 1) Il Distretto Sanitario dovrà essere dotato di una planimetria in scala 1/500 del Cimitero Comunale, comprensiva anche delle zone circostanti del territorio e delle relative zone di rispetto.
- 2) Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando sia soppresso, modificato o ampliato quello esistente.

ART. 56

Soppressione del Cimitero

- 1) Il Cimitero che risulti in regola con le norme del DPR n.285/90 e del Testo Unico sulle leggi sanitarie può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità.
- 2) Il provvedimento è deliberato dal Consiglio Comunale, sentito il Direttore Sanitario dell'ASL.



- 3) Le concessioni di sepolture private nel Cimitero soppresso si estinguono ed i rispettivi concessionari hanno i diritti previsti dagli artt. 98 e 99 del DPR n.285/90.
- 4) Se la concessione consiste ancora in area senza opere e senza salme, si fa luogo al rimborso di cui all'art.103.

ART. 57

Deposito di osservazione

- 1) Il Comune ha un apposito locale per ricevere e tenere in osservazione le salme di:
 - a) persone morte in seguito a qualsiasi accidente su aree o luoghi pubblici;
 - b) persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
 - c) persone morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione.
- 2) Ai sensi del disposto dell'art. 14 del DPR n.285/90 il locale destinato a deposito di osservazione deve essere ubicato separatamente dallo obitorio.
- 3) Durante il periodo di osservazione dovrà essere garantita la dovuta sorveglianza, e vietata la permanenza di persone estranee al servizio. E' consentita la sosta al fine di permetterne l'eventuale riconoscimento.

ART. 58

Obitorio

- 1) Il Comune ha un apposito locale da destinare alle seguenti funzioni:
 - 1) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - 2) deposito dei cadaveri per un periodo più lungo per autopsie disposte dall'A.G., per accertamenti medico/legali, riconoscimento, trattamento conservativo;
 - 3) deposito dei cadaveri portatori di radiattività per le operazioni di cui al punto 2).

A servizio dell'obitorio e del deposito di osservazione vi è una cella frigorifera a tre posti per la conservazione dei cadaveri.

ART. 59

Camera mortuaria


- 1) Il Cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale breve sosta dei feretri prima del seppellimento o di salme esumate per esigenze varie, purchè di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.
- 2) La camera mortuaria deve avere le seguenti caratteristiche:
 - adeguata illuminazione e ventilazione;
 - pareti rivestite di lastre di marmo o pietra naturale o artificiale ben levigata o superficie lavabile;
 - pavimento con materiale lavabile;
 - acqua corrente.

In mancanza di deposito per l'osservazione delle salme, la camera mortuaria funziona come tale.

ART. 60

Sala per autopsie

- 1) Nel Cimitero un apposito locale è destinato alle autopsie. I requisiti prescritti sono i seguenti:
 - adeguata illuminazione e ventilazione;
 - pareti rivestite di lastre di marmo o pietra naturale o artificiale ben levigata o superficie lavabile;
 - pavimento con materiale lavabile;
 - acqua corrente;



PROVINCIA DI SALERNO

- tavolo anatomico in marmo o metallo provvisto di adeguata canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi.

ART. 61

Ossario Comune

- 1) Nel Cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e l'osservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del Cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.
- 2) L'ossario è costituito da un manufatto realizzato in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

ART. 62

Ammissione nel Cimitero

- 1) Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, **ESCLUSIVAMENTE**:
 - a) le salme delle persone decedute o nate nel Comune;
 - b) le salme delle persone decedute fuori del Comune e che avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Comune;
 - c) le salme delle persone decedute fuori del comune e non residenti nel Comune al momento della morte, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero Comunale;
 - d) le salme delle persone decedute fuori del comune e non residenti nel comune al momento della morte ma che erano residenti al momento della nascita;
 - e) i nati morti ed i prodotti del concepimento qualora i genitori siano residenti nel Comune o abbiano diritto d'uso di sepoltura privata esistente nel Cimitero Comunale.

CAPO II

Inumazione-Esumazione-Tumulazione-Estumulazione-Cremazione.

ART. 63

Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- **SONO COMUNI**

le sepolture assegnate gratuitamente, comprese le opere murarie, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.


- **SONO PRIVATE**

le sepolture assegnate, previo versamento del corrispettivo indicato nella tariffa allegata complete di opere murarie.

ART. 64

Caratteristiche delle sepolture per inumazione

- 1) Le fosse per inumazione di adulti sia per sepolture comuni che per sepolture private, dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) profondità dal piano di campagna mt. 2,00
 - b) lunghezza mt. 2,20
 - c) larghezza mt. 1,10
 - d) distanza sui lati maggiori da altre sepolture mt. 0,50



PROVINCIA DI SALERNO

- e) ampiezza viali mt. 1,00
- 2) Le fosse per inumazione di bambini di età inferiore ai dieci anni sia per sepoltura comune che per sepoltura privata dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) profondità dal piano di campagna mt. 2,00
 - b) lunghezza mt. 1,50
 - c) larghezza mt. 1,00
 - d) distanza sui lati maggiori da altre sepolture mt. 0,50
 - e) ampiezza viali mt. 1,00
- 3) I viali tra le fosse devono essere provvisti di sistemi idonei a convogliare le acque meteoriche e in nessun caso possono essere occupate dai concessionari con ornamenti, lapidi, vasi, ed altro.
- 4) In nessun caso è consentita la collocazione di più feretri salvo che per quanto previsto dall'art.74 dal DPR n.285/90 (madre e figlio morti in concomitanza del parto). E' consentita la collocazione di urne nella stessa fossa purché vi sia una parete divisoria in cemento tra il feretro e l'urna.

ART. 65

Tumulazione

- 1) Le sepolture per tumulazione avvengono in loculi murari separati, costruiti direttamente dal Comune o nelle tombe individuali per famiglia o collettività edificate da privati su aree date in concessione.

ART. 66

Caratteristiche delle sepolture per tumulazione

- 1) *Ogni sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro e comunque non inferiori a: lunghezza cm.225, larghezza cm.80, altezza cm.70.*
- 2) In nessun caso è consentita la collocazione di più feretri nella stessa sepoltura salvo che si tratti di madre e figlio morti in concomitanza del parto.

ART. 67

Resti mortali Caratteristiche NICCHIE

- 1) I resti mortali contenuti in urne di zinco vanno depositati in nicchie murarie separate realizzate direttamente dal Comune, o da privati allo interno di sepolture costruite per famiglie ed edificate su aree date in concessione.
- 2) Ogni nicchia o ossario dovrà avere dimensioni interne adeguate alla collocazione dell'urna e comunque non inferiore a cm.55 di profondità, cm.45 di altezza e cm.40 di larghezza.

ART. 68

Cremazione

- 1) Il Comune, per poter procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.
- 2) La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco a richiesta dei famigliari del defunto o di loro incaricato, in presenza delle condizioni indicate dall'art.79 del DPR n.285/90.
- 3) Le modalità operative sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni, su manifestazioni di volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, da tutti i predetti.

ART. 69

Ceneri

- 1) Compiuta la cremazione, le ceneri saranno raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente, successivamente sigillata.
- 2) Ogni urna conterrà le ceneri di una sola salma e recherà all'esterno l'indicazione delle generalità del defunto.
- 3) Le urne cinerarie vanno depositate in apposite nicchie murarie separate, realizzate dal Comune o da privati all'interno di sepoltura costituita da tombe individuali o da cappelle per famiglia ed edificate su aree date in concessione.



- 4) Ogni nicchia dovrà avere dimensioni interne adeguate alla collocazione dell'urna e comunque non inferiore a cm.55 di profondità, cm.45 di altezza e cm.40 di larghezza.

ART. 70

Esumazioni ordinarie

- 1) Nel Cimitero il turno ordinario di inumazione è di anni 10. Per i bambini deceduti in età inferiore ai tre anni, nati morti, i feti e le parti anatomiche, l'esumazione può essere ridotta a 5 anni.
- 2) Il responsabile dei servizi cimiteriali autorizzerà le operazioni di esumazione ordinaria alla scadenza del periodo di inumazione della salma.
- 3) A tal fine comunicherà ai familiari del defunto, se individuati, la data di svolgimento delle operazioni, con invito a recarsi presso la Direzione per gli adempimenti necessari.
- 4) In caso di mancata presentazione l'esumazione sarà eseguita comunque. Le ossa raccolte in tale circostanza, pulite e disinfettate, saranno depositate nell'ossario comune.
- 5) Le operazioni di esumazione sono soggette al pagamento dei diritti indicati nella tariffa allegata.
- 6) Qualora la mineralizzazione del cadavere non fosse completa si procederà alla risistemazione della copertura della fossa e della tomba, con spese a carico dell'interessato, ed al rinnovo della concessione per il periodo strettamente necessario previo versamento dei diritti dovuti come da tariffa allegata.

ART. 71

Esumazioni Straordinarie

- 1) L'esumazione straordinaria delle salme può essere eseguita prima del tempo ordinario di scadenza nei seguenti casi:
 - a) per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) a richiesta dei familiari per trasferimento in altra sepoltura nell'ambito dello stesso o altro Cimitero;
 - c) a richiesta dei familiari per cremazione.
- 2) Nelle ipotesi di cui ai punti b) e c) le operazioni vengono autorizzate con provvedimento del Sindaco previa autorizzazione del Responsabile dell'apposito servizio dell'ASL.
- 3) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del servizio dell'ASL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.
- 4) In tutti i casi di esumazione straordinaria le operazioni sono eseguite alla presenza del dirigente dell'apposito Servizio dell'ASL o da personale all'uopo delegato. Nel periodo da Maggio a Settembre è vietato eseguire esumazioni straordinarie.

ART. 72

Estumulazioni Ordinarie

- 1) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere del periodo di concessione del loculo o dopo una permanenza della salma nel loculo di almeno quindici anni.
- 2) Il Responsabile dei servizi cimiteriali procede alle operazioni di estumulazione ordinaria alla scadenza del periodo quindicennale di concessione del loculo. A tal fine comunicherà ai familiari del defunto, se individuati, la data di svolgimento delle operazioni con invito a recarsi presso la Direzione per gli adempimenti necessari. In caso di mancata presentazione l'estumulazione sarà eseguita comunque. Le ossa raccolte in tale circostanza, pulite e disinfettate, saranno depositate nell'ossario comune.
- 3) Le operazioni di estumulazione saranno soggette al pagamento dei diritti indicati nella tariffa allegata.
- 4) Qualora la mineralizzazione del cadavere non sia completa si procederà alla chiusura del loculo, con spese a carico dell'interessato, ed al rinnovo della concessione per il periodo strettamente necessario previo versamento dei diritti dovuti come da tariffa allegata.



ART. 73

Estumulazioni Straordinarie

- 1) Le estumulazioni straordinarie si eseguono:
 - a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria
 - b) a richiesta dei familiari per trasferimento in altra sepoltura o cimitero, previo parere del Responsabile del Servizio dell'ASL e con autorizzazione del Sindaco.
 - c) a richiesta dei familiari per cremazione.
- 2) Nel periodo da Maggio a Settembre sono vietate le estumulazioni straordinarie.

ART. 74

Verbale per esumazioni, estumulazioni

- 1) Per ogni operazione di esumazione o estumulazione ordinaria e straordinaria, nonché di traslazione di salme e di sistemazione di Resti Mortali sarà redatto apposito verbale sottoscritto dal personale responsabile.

ART. 75

Oggetti da recuperare

- 1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto devono darne avviso alla Direzione prima che le operazioni vengano eseguite.
- 2) Gli oggetti rinvenuti saranno consegnati ai richiedenti previa redazione di verbale in duplice copia, di cui una sarà consegnata agli atti d'Ufficio.
- 3) Tutti gli oggetti rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi.
- 4) Qualora, decorso il termine, non venissero reclamati da alcuno, gli stessi potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento del Cimitero.

ART. 76

Disponibilità dei materiali

- 1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, alla scadenza delle concessioni, passano nella completa proprietà e disponibilità del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento del Cimitero o, altrimenti, alienarli ed il ricavato dovrà essere impiegato esclusivamente per opere di miglioramento dell'area cimiteriale.
- 2) Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego dei materiali su opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura di parenti od affini entro il secondo caso, purchè i materiali e le opere siano in perfetto stato di conservazione e rispondano a tutti i requisiti prescritti per la nuova sepoltura che si intende realizzare.
- 3) Le croci, le lapidi ed i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dai campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione.
- 4) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero.

ART. 77

Rifiuti cimiteriali

- 1) Ai sensi dell'art.7 del D.L/vo n. 22/97 (decreto Ronchi) sono classificati rifiuti urbani i seguenti rifiuti cimiteriali:
 - a) Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (resti di casse funebri, avanzi di indumenti ed imbottiture);
 - b) Rifiuti vegetali (fiori recisi e similari, sfalci, potature);



- c) Rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità (carte, fiori secchi, corone, ceri e similari);
 - d) Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree cimiteriali;
 - e) Rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b),c),e) dell'art.7 c 2 del predetto decreto legislativo (materiali lapidei ed inerti).
- 2) I rifiuti di cui alla lettera a) sono smaltiti in discarica per rifiuti urbani o in inceneritore; i rifiuti di cui alle lettere b),c),d) sono smaltiti in discarica per rifiuti urbani; i rifiuti di cui alla lettera e) sono smaltiti in discarica per rifiuti inerti.

ART. 78

Monumenti, ornamenti, epigrafi sulle sepolture comuni, fosse, loculi e nicchie.

- 1) Sulle fosse comuni e private, loculi e nicchie (anche interne alle cappelle gentilizie) possono essere installate, su autorizzazione del Responsabile del Servizio, monumenti, lapidi, croci, ornamenti, ricordi, simboli esclusivamente secondo le forme, le misure, il colore e i materiali di seguito indicati:
- a) Monumenti sulle fosse comuni e private per adulti e per minori dagli 11 anni in sù:
 - Monumento funebre in materiale resistente di colore chiaro costituito da:
 - a) telaio avente le dimensioni in pianta di cm.180 X cm.80, alt cm.15;
 - b) controtelaio avente le dimensioni massime in pianta cm.160 X cm.50;
 - c) lapide di dimensione massima in pianta cm.165 X cm.55, posta ad una altezza massima di cm.40 dal piano di campagna;
 - d) lapide portafoto di dimensioni massime cm.30 X cm.30;
 - e) croce, statua, ecc. di altezza massima cm.30;
 - f) portafiori di dimensione massima di cm.30;
 - g) n.01 portalampada;
 - h) n.01 portaceri;
 - i) n.01 foto in materiale non facilmente deperibile.
 - b) Monumenti sulle fosse comuni e private per bambini di età compresa tra i 3 ed i 10 anni.
 - Monumento funebre in materiale resistente di colore chiaro costituito da:
 - a) telaio avente le dimensioni in pianta di cm.140 X cm.65, alt cm.15;
 - b) controtelaio avente le dimensioni massime in pianta cm.120 x cm.50;
 - c) lapide di dimensione massima in pianta cm.125 X cm.55, posta ad una altezza massima di cm.30 dal piano di campagna;
 - d) lapide portafoto di dimensioni massime cm.20 X cm.20;
 - e) croce, statua religiosa, ecc. di altezza massima cm.30;
 - f) portafiori di dimensione massima di cm.30;
 - g) n.01 portalampada;
 - h) n.01 portaceri;
 - i) n.01 foto in materiale non facilmente deperibile.
 - c) Monumenti sulle fosse comuni e private per bambini di età inferiore ai 3 anni
 - Monumento avente le caratteristiche, gli ornamenti ed i materiali di cui al punto precedente, mentre le dimensioni sono ridotte del 30%. Lo spazio tra il telaio ed il controtelaio sia per le tombe per bambini che per adulti, deve essere lasciato libero per l'intero perimetro e va riempito esclusivamente di terreno vegetale.

SU TUTTI I LOCULI

realizzati dal Comune e dati in concessione perpetua o temporanea, nonchè sui loculi siti nelle cappelle, è consentito installare esclusivamente:

- n.02 portafiori;
- n.01 lampada;
- n.01 foto del defunto in materiale non facilmente deperibile.

SU TUTTE LE NICCHIE



realizzate dal Comune e date in concessione perpetua o temporanea, nonchè su quelle ubicate nelle cappelle, è consentito installare oltre il solo nome e cognome, esclusivamente;

- n.01 portafiori;
- n.01 lampada;
- n.01 foto del defunto in materiale non facilmente deperibile;

Le EPIGRAFI devono contenere esclusivamente le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi, in lingua italiana.

Sono permesse citazioni in altre lingue purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano. E' obbligatorio indicare sulle tombe e sui loculi (anche nelle cappelle) le generalità del defunto.

Le tipologie dei materiali usati (colore dei marmi, ornamenti ecc.) su loculi e nicchie realizzati dal Comune devono essere conformi a quelle precedentemente installate dal Comune stesso. E' vietato installare materiali di tipo e colore diverso.

ART. 79

Autorizzazione

- 1) L'installazione di monumenti, lapidi, croci, ricordi, simboli, epigrafi su fosse, loculi, nicchie ovunque ubicate è soggetta ad autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio.
- 2) Il concessionario dovrà presentare alla Direzione del Cimitero:
 - a) domanda in bollo;
 - b) grafici in duplice copia del progetto da installare sulla fossa, completi di tutte le misure richieste, del testo dell'epigrafe contenente le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi, sottoscritti dall'interessato e dalla ditta esecutrice dei lavori;
 - c) marca per diritti di segreteria;
 - d) ricevuta di versamento dei diritti dovuti.
- 3) La manutenzione ordinaria, sostituzione, modifica, rimozione della tomba o delle epigrafi, o degli ornamenti è soggetta ad autorizzazione. Il concessionario dovrà presentare la domanda indicante i lavori da effettuare, la ditta esecutrice e gli eventuali testi, sottoscritta dal richiedente e dalla ditta esecutrice.
- 4) Al termine dei lavori il concessionario è tenuto a darne notizia alla Direzione ai fini del controllo di conformità degli stessi.
- 5) Nel caso in cui venga accertato che i lavori non sono conformi il concessionario sarà diffidato a rimuovere le opere non conformi. In caso negativo la Direzione provvederà di ufficio con spese a carico dell'interessato.

C A P O III

POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 80

Orario di apertura

- 1) L'orario di apertura al pubblico del Cimitero è fissato come segue:

Dal 1° Novembre al 31 Marzo	GIORNI FERIALI 07.30 / 17.00
	GIORNI FESTIVI 08.00 / 14.00
Dal 1° Aprile al 31 Ottobre	GIORNI FERIALI 07.30 / 18.30
	GIORNI FESTIVI 08.00 / 14.00
- 2) L'entrata dei visitatori, in tutti i casi, è ammessa sino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3) L'avviso di chiusura è dato da segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario fissato, in modo da assicurare la chiusura entro l'orario previsto.
- 4) Il Responsabile del Servizio con apposito provvedimento potrà apportare modifiche ai detti orari per motivate esigenze.



PROVINCIA DI SALERNO

ART. 81

Divieti Speciali

- 1) Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità e l'austerità del luogo.
- 2) In particolare è vietato:
 - a) tenere un contegno chiassoso, cantare, usare strumenti sonori, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre oggetti indecorosi;
 - c) introdurre fiori freschi nel periodo 1° Luglio 30 Agosto;
 - d) introdurre o entrare con biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, autovetture, autocarri, o altri mezzi meccanici;
 - e) occupare i viali o le aree in concessione con vasi, oggetti, e quanto altro;
 - f) disturbare i visitatori in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi ed oggetti;
 - g) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di Enti o privati, anche se a fini umanitari;
 - h) svolgere cortei e simili, salvo che per l'annuale Commemorazione dei defunti;
 - i) eseguire lavori di qualunque tipo senza la prescritta autorizzazione dei concessionari e la successiva autorizzazione della direzione cimiteriale;
 - j) depositare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
 - k) danneggiare le aiuole, gli alberi, le sepolture, sedere sulle stesse o imbrattarle, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - l) assistere alle operazioni relative alla inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione delle salme di persone non legate da vincoli;
 - m) fotografare o riprendere con altri mezzi cortei funebri o opere cimiteriali senza il preventivo assenso degli interessati e del Comune;

ART. 82

Sepolture nei giorni festivi

- 1) Nei giorni festivi non si procederà alla sepoltura.
- 2) In caso di necessità il Responsabile del Servizio potrà autorizzare la sepoltura di salme nei predetti giorni.
- 3) I feretri trasportati al Cimitero nei giorni festivi, ed eventualmente in quello immediatamente precedente, saranno posti nella camera mortuaria.

ART. 83

Riti funebri

- 1) Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri.
- 2) E' consentito l'uso della Cappella Comunale per il rito funebre o per la celebrazione di riti religiosi, previa preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio.

ART. 84

Fiori e piante ornamentali

- 1) Gli ornamenti di fiori freschi e di piante ornamentali dovranno essere tolti a cura degli interessati non appena avvizziscono. In mancanza provvederà il personale dipendente su decisione della Direzione.

ART. 85

Rimozione materiali ornamentali

- 1) Dal Cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, lapidi, copritomba e quant'altro rinvenuto che siano indecorosi o la cui manutenzione difetti a tal punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocati.

- 2) La Direzione disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che col tempo siano divenuti indecorosi, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero, sia che si estendano all'interno che all'esterno delle aree concesse.
- 3) I provvedimenti di cui ai precedenti commi saranno adottati nel rispetto delle procedure previste nel presente regolamento.
- 4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di cui sopra gli stessi criteri stabiliti all'art.76 in quanto applicabili.

CAPO IV

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ART. 86

Responsabile del Cimitero

- 1) La direzione del Cimitero è affidata al Direttore che è incaricato di:
 - a) Dirigere tutta l'attività amministrativa e, per quanto di competenza, tecnica del Cimitero prevista nel presente regolamento;
 - b) Tenere la regolare registrazione delle concessioni cimiteriali e curare i successivi adempimenti;
 - c) Tenere la regolare registrazione di tutte le operazioni che vengono effettuate (inumazioni, tumulazioni, esumazioni etc.);
 - d) Vigilare sui lavori che vengono eseguiti nel Cimitero da parte delle imprese;
 - e) Curare la manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero;
 - f) Vigilare sul personale assegnato.

ART. 87

Caposquadra

- 1) Il caposquadra è incaricato di:
 - a) curare la pulizia dei viali, delle aree tra le tombe, dei loculi e in generale tutto il Cimitero;
 - b) provvedere alla regolare disposizione delle fosse;
 - c) organizzare i lavori (pulizia, manutenzione, inumazione, esumazione etc.) per il personale e vigilare su quest'ultimo;
 - d) vigilare sul pubblico che accede al cimitero e sulle imprese che vi operano.

ART. 88

Necrofori Interratori

- 1) I necrofori-interratori assolvono ai servizi interni del Cimitero quali:
 - a) il prelievo e il trasporto dei feretri;
 - b) le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria;
 - c) la pulizia e deposito dei Resti Mortali;
 - d) la traslazione dei feretri;
 - e) il servizio della camera mortuaria e autopsie;
 - f) la pulizia e manutenzione di opere, servizi, viali, cunette e pozzetti;
 - g) la vigilanza.

ART. 89

Giardiniere

- 1) Il giardiniere è addetto alla formazione e manutenzione degli alberi, delle aiuole, tappeti erbosi, delle siepi e delle relative coltivazioni. Inoltre è di supporto alle altre categorie di personale in caso di necessità.

Obblighi e divieti per il personale

- 1) Il personale è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero.
- 2) Altresì il personale è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3) Al personale è vietato:
 - a) eseguire attività di qualsiasi tipo per conto di privati nel Cimitero;
 - b) ricevere compensi sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività nel Cimitero;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che al di fuori di esso;
 - e) trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.
- 4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO IV CONCESSIONI

ART. 91

Sepulture private

- 1) Il Comune può porre a disposizione dei privati:
 - a) aree per sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività (cappelle gentilizie e tombe di famiglia);
 - b) fosse individuali per sepolture comuni;
 - c) fosse individuali per sepolture private;
 - d) loculi individuali realizzati dal Comune;
 - e) nicchie od ossaretti realizzati dal Comune per la raccolta di resti mortali;
 - f) nicchie realizzate dal Comune per la raccolta delle ceneri.
- 2) Le aree sono concesse in uso per la costruzione da parte di privati di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività (cappelle, tombe di famiglia);
- 3) I loculi per sepolture individuali sono realizzati dal Comune e sono concessi in uso per la tumulazione di salme completi di lapide, n. 02 portafiori, portalampada.
- 4) Le nicchie ossario e cinerarie sono realizzate dal Comune e sono concesse in uso per il deposito di resti mortali o ceneri completi di lapide, n. 1 portafiori, portalampada.
- 5) Le fosse individuali sono concesse in uso per l'inumazione di salme, nati morti, feti, parti anatomiche.



PROVINCIA DI SALERNO

testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto e si intende come non avvenuto, restando salve le procedure eventuali di revoca o decadenza.

- 10) Ogni concessione del diritto d'uso di aree, manufatti, fosse deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve riguardare:
- la natura della concessione;
 - l'esatta identificazione dell'area, del manufatto, della fossa;
 - le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - i nominativi di coloro che potranno ivi essere ospitati o i criteri per la loro precisa identificazione (cappella, tombe di famiglia);
 - la disciplina del diritto d'uso con specifica di quanto riportato ai precedenti commi; gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
 - la prova dell'avvenuto assolvimento degli oneri di rilascio o rinnovo.

ART. 92

Durata delle concessioni Rinnovo

- 1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR n. 285/90. La durata è fissata:
 - a) in novanta anni per le aree destinate alle sepolture per famiglie o collettività (cappelle gentilizie, tombe di famiglia);
 - b) in cinquanta anni per le nicchie ossario e le nicchie cinerarie individuali;
 - c) in quindici anni per i loculi;
 - d) in dieci anni per le fosse destinate alla sepoltura di salme di adulti o di bambini di età superiore ai 3 anni;
 - e) in cinque anni per le fosse destinate alla sepoltura di salme di bambini, sino ai 3 anni, per i nati morti, prodotti abortivi, feti, parti anatomiche, ecc..
- 2) Il rinnovo delle concessioni viene così fissato:
 - a) per le aree destinate alle sepolture per famiglia o collettività (cappelle o tombe di famiglia) il rinnovo è a discrezione del Comune, tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero, previo versamento degli oneri di concessione dovuti;
 - b) per le nicchie ossario e per le nicchie cinerarie individuali il rinnovo è consentito per un uguale periodo di tempo a richiesta degli interessati, previo versamento degli oneri di concessione dovuti.
 - c) per i loculi e le fosse il rinnovo è consentito solo in caso di mancata esumazione o esumazione della salma e per il periodo di tempo strettamente necessario per la mineralizzazione della stessa previo versamento degli oneri di concessione dovuti come da tariffa allegata.

ART. 93

Concessionario

- 1) Il concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, enti, istituzioni, associazioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la legale rappresentanza.

ART. 94

Modalità per ottenere la concessione

- 1) Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Comune indicando il tipo di concessione richiesta.
- 2) La domanda di concessione comporta la sottomissione del richiedente a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento ed a tutte le norme giuridiche nel tempo in vigore.
- 3) Le concessioni di LOCULI/FOSSE hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate in ordine di arrivo della salma al Cimitero e per numero progressivo delle sepolture disponibili.



PROVINCIA DI SALERNO

- 4) Le concessioni di NICCHIE OSSARIO e NICCHIE CINERARIE hanno luogo solo in occasione del deposito di RESTI MORTALI O CENERI a seguito di:
 - a) esumazioni/estumulazioni avvenute nel Cimitero Comunale;
 - b) cremazione;
 - c) per trasferimento da altri cimiteri ed a condizione che l'interessato sia residente nel Comune e non abbia altra disponibilità per la loro sistemazione.
- 5) Le concessioni di AREE ad uso di sepolture per famiglie e collettività (cappelle gentilizie e tombe di famiglia) sono riservate ai soli cittadini residenti nel Comune. Tenuto conto della disponibilità, l'assegnazione sarà effettuata mediante apposito avviso pubblico che prevederà la formazione di una graduatoria, formulata sulla base di criteri approvati dalla Giunta Municipale.
- 6) Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di un'area per sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata e non vi sia possibilità di rinnovo.

ART. 95


Uso delle sepolture private

- 1) Salvo quanto già previsto dall'art. 92, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (associazione, enti, istituzioni, fondazioni), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/09/1990 n.285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
- 3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione ai sensi della legge 04/01/1968 n.15 da presentare alla Direzione del Cimitero che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
- 5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
- 6) L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della legge 04/01/1968 n.15 depositata presso la Direzione del Cimitero dal fondatore del sepolcro ed assenso dei titolari della concessione.
- 7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

ART. 96

Realizzazione delle sepolture private

- 1) I loculi e le nicchie sono concessi dal Comune già completi di opere.
- 2) Le fosse concesse impegnano il concessionario a dare, pena la decadenza adeguata sistemazione alla sepoltura entro gg. 30 dal seppellimento.
- 3) Le aree concesse per la costruzione di sepolture per famiglie e collettività impegnano il concessionario alla sollecita richiesta della concessione edilizia ed all'esecuzione, pena la decadenza, entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto concessorio.
- 4) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
- 5) Per motivi da valutare da parte del Responsabile del Servizio può essere concessa ai termini predetti una proroga di sei mesi scaduti i quali, salvo decadenza, per ogni mese di ritardo è applicata la penale dell'1 per cento del corrispettivo della concessione.
- 6) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa. Per le cappelle gentilizie si può aggiungere una maggiore area in sottosuolo, da pagarsi come in tariffa, sempreché non sia di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi.
- 7) Il numero dei loculi che si possono costruire è fissato in ragione di un loculo per ogni 1.5 metri quadri di area, concessa in soprassuolo e in sottosuolo;



PROVINCIA DI SALERNO

- 3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- 4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- 5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 95 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 95, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
- 9) Trascorso il termine di 12 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento di intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
- 10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 95, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione a 15 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 101


Rinuncia alla concessione di fosse

- 1) Il Comune, ferma restando la potestà di acquisizione immediata di loculi e fosse non occupate o liberate, ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale di fosse libere. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma: per concessioni della durata di 10 anni in misura pari ad 1/20 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata; per concessioni perpetue in misura pari al 50% della tariffa in vigore per le concessioni decennali al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune. Tali somme si intendono comprensive delle opere eventualmente costruite. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 102

Rinuncia alla concessione di loculi nicchie

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di Loculi Nicchie costruiti dallo stesso Ente.
- 2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 10 o 40 anni in misura pari ad 1/20 o 1/80 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;



PROVINCIA DI SALERNO

- per concessioni perpetue in misura pari al 50% della tariffa in vigore per le concessioni decennali o quarantennali al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune. Tale somma si intende comprensiva di eventuali opere costruite.
- 3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Rinuncia a concessione di aree libere

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
 In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 60/90 anni, in misura pari a 1/120 o 1/180 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50 % della tariffa in vigore, per le concessioni a 60/90 anni, al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 104

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la costruzione di sepoltura per famiglie o collettività, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
- 2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni della durata di 60/90 anni, in misura pari a 1/120 o 1/180 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore per le concessioni a 60 anni al momento della rinuncia.
- 3) Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite su valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III**Revoca, decadenza, estinzione**

ART. 105

Revoca

- 1) Salvo quanto previsto dall'art.92, II c. del DPR n. 285/90, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in



PROVINCIA DI SALERNO

zona indicata dal Comune, rimanendo a carico dello stesso ente le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

- 3) Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra il Comune dovrà dare notizia al concessionario o, in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 gg., almeno un mese prima, indicando la data per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 106

Decadenza

- 1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri, o resti per i quali era stata richiesta entro 60 gg. dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3) In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale ed a quello del cimitero per 30 gg.
- 4) La dichiarazione di decadenza, trascorsi 60 gg. dalla notifica della diffida o dalla pubblicazione all'albo, sarà adottata in base ad accertamenti dei relativi presupposti da parte del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
- 5) Pronunciata la decadenza della concessione sarà disposta, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo o ossario o cinerario comune.
- 6) Di poi si disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro o per la concessione a terzi, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 107

Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n.285/90.
- 2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture di famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo o ossario o cinerario comune e dandone comunicazione agli interessati.


TITOL O V

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

ART. 108

Esecuzione lavori

- 1) Per l'esecuzione di opere, costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, montaggio monumenti funebri e per qualunque altro lavoro, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.



PROVINCIA DI SALERNO

- 2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale da rilasciarsi da parte del Responsabile del Servizio mediante la presentazione di apposita domanda corredata da:
 - a) certificato d'iscrizione al registro delle imprese da cui risulti l'idoneità ai lavori;
 - b) polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a persone o cose che potessero verificarsi durante i lavori, ed i cui massimali vengono fissati annualmente dal comune.
- 3) L'iscrizione ha validità sino al 31 Dicembre e va rinnovata annualmente entro il predetto termine e con le stesse procedure.
- 4) Nessuna impresa può eseguire lavori se non è in possesso dell'autorizzazione di cui sopra per l'anno in corso.
- 5) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi e croci, pulizia cappellè e sistemazione piante basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio;
- 6) E' tassativamente vietato alle imprese:
 - di svolgere nel cimitero azione di accaparramento lavori;
 - di svolgere attività comunque censurabili.
 - di sostare negli uffici, nelle aree antistanti la Direzione, nonché all'ingresso del cimitero, allo scopo di effettuare azioni di accaparramento lavori
- 7) Il personale delle imprese deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ART. 109

Accesso al cimitero

- 1) Per accedere al cimitero le imprese dovranno ottenere un permesso da parte del Responsabile del Servizio presentando apposita domanda indicante i lavori da effettuare, la durata, gli orari di lavoro, gli automezzi ed il titolare della concessione cimiteriale. All'istanza va allegata l'autorizzazione ad eseguire i lavori rilasciata al titolare della concessione.
- 2) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune od a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti delle imprese a cui sono stati affidati i lavori.

ART. 110

Recinzione manufatti ed aree materiali di scavo

- 1) Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa deve recingere a regola d'arte gli spazi intorno ai manufatti e le aree eventualmente assegnate per evitare danni a cose o persone.
- 2) E' vietato occupare aree attigue senza l'autorizzazione del responsabile del servizio.
- 3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o a luogo indicato dalla direzione, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 111

Introduzione e deposito materiali

- 1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori secondo gli orari ed i percorsi stabiliti dal responsabile del servizio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento o di preparazione di materiali. Tutto il materiale occorrente dovrà essere introdotto nel cimitero già pronto per l'uso evitando la preparazione sul posto.
- 3) Nei giorni festivi le aree assegnate in uso temporaneo dovranno essere riordinate e liberate da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ART. 112

Tassa di occupazione di aree cimiteriali

- 1) Per l'occupazione temporanea di aree cimiteriali troverà applicazione la relativa tariffa comunale



PROVINCIA DI SALERNO

ART. 113

Orario di lavoro

- 1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio.
- 2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dalla direzione.

ART. 114

Sospensione dei lavori per la commemorazione dei defunti

- 1) Il responsabile del servizio per la commemorazione dei defunti detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2) Le imprese devono sospendere i lavori, provvedere alla sistemazione dei materiali, smontare armature e ponti.

ART. 115

Sanzioni

- 1) Nel caso in cui le imprese violino le norme di cui al presente regolamento, oltre alle sanzioni previste dall'art.128, potrà essere disposta da parte del responsabile del servizio la sospensione temporanea dell'attività sino ad un massimo di 3 mesi.
- 2) In caso di recidività potrà essere disposta la sospensione per un periodo massimo di un anno.

ART. 116

Vigilanza

- 3) Il responsabile del servizio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni, adottare provvedimenti di competenza.

TITOLO VI ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 117

Castel d. Piaggio Assunzione del servizio

- 1) Il comune di ~~Castel d. Piaggio~~ assume con diritto di privative ai sensi del R.D. n. 2573 del 15.10.1925, il servizio di illuminazione votiva nel Cimitero Comunale.
- 2) Il servizio sarà gestito mediante concessione a terzi.

ART. 118

Gestione del Servizio

- 1) Il servizio comprende l'installazione degli impianti elettrici votivi, ivi compresa la fornitura e la messa in opera di lampade e relativi portalampade, (con esclusione del coprilampade), nonché la fornitura di energia elettrica fino ai punti luce e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici.
- 2) Il servizio di Illuminazione votiva è continuativo (Giorno e Notte).
- 3) Le eventuali sospensioni del servizio per interruzione dell'energia elettrica, per lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore non comporteranno rimborsi agli utenti.
- 4) Nessuna responsabilità può derivare al Comune per tali sospensioni.

ART. 119

Richiesta del Servizio

- 1) L'impianto di lampade votive sulle tombe, loculi, ossaretti e nelle cappelle è facoltativo e può essere richiesto dal titolare della concessione mediante apposita domanda da presentare alla ditta interessata.
- 2) La sua accettazione è subordinata alla possibilità tecnica di esecuzione dell'allacciamento



PROVINCIA DI SALERNO

- 3) In caso di accoglimento dell'istanza ne sarà data comunicazione all'interessato.
- 4) Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dalla ditta interessata.

ART. 120

Durata, Decorrenza, Scadenza delle Utenze

- 1) Ogni Utenza potrà essere riferita ad una o più lampade votive anche non continue.
- 2) La durata minima delle utenze si intende di anni 1 con tacito consenso di rinnovo di anno in anno, salvo disdetta da presentare a concessionario entro il 30 novembre e da valere per l'anno successivo.
- 3) Il periodo annuale di abbonamento si intende 01 gennaio - 31 dicembre.
- 4) Se l'allacciamento avviene durante l'anno il canone sarà corrisposto in dodicesimi, in relazione al numero dei mesi di fornitura dell'energia elettrica.

ART. 121

Modalità per il pagamento del Canone

- 1) Il canone annuo deve essere versato entro il 15 dicembre di ogni anno per l'anno successivo. A tal fine agli interessati sarà inviato un congruo anticipo apposita comunicazione.
- 2) In caso di mancato versamento entro il predetto termine sarà sospesa la fornitura del servizio entro il mese successivo senza alcuna formalità.
- 3) L'utente potrà successivamente richiedere il ripristino della fornitura, previo pagamento dell'è somme dovute maggiorate del 20% a titolo di penale.

ART. 122

Revoca della Concessione

- 1) In caso di interruzione dell'utenza per mancato pagamento del canone senza che l'interessato ne richieda il ripristino entro la fine del mese di gennaio, la concessione sarà revocata definitivamente. In tal caso non sarà effettuato alcun indennizzo.

ART. 123

Tariffe - Pubblicità delle tariffe

- 1) Il servizio sarà fornito con l'applicazione delle speciali tariffe approvate dalla Giunta Municipale. Tali tariffe saranno annualmente aggiornate in relazione all'andamento del costo della vita determinato dall'ISTAT.
- 2) Le tariffe sono così costituite:
 - a) Spese fisse di impianto comprendenti:
 - le spese contrattuali;
 - la compartecipazione nelle spese di allacciamento;
 - la fornitura del portalampada e della lampada;
 - b) Canone di abbonamento, per ogni punto luce, comprendente:
 - la sorveglianza e la manutenzione degli impianti;
 - il ricambio delle lampade;
 - l'erogazione dell'energia elettrica.
- 3) La tariffa per l'illuminazione votiva dei Cimiteri dovrà essere sempre esposta ben visibile nei locali della Direzione con l'indicazione esatta delle modalità di pagamento.

ART. 124

Divieti

- 1) E' assolutamente vietato agli utenti:
 - a. di modificare o manomettere gli impianti;
 - b. di asportare o sostituire le lampadine;
 - c. di cedere o subaffittare l'energia elettrica;
 - d. di servirsi di speciali installazioni per modificare il sistema di illuminazione.
- 2) I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni salva la facoltà di azioni civili o penali.



TITOLO VII NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 125

Cautele

- 1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o qualsivoglia al servizio o beneficio previsto dal DPR n.285/90 o dal presente regolamento s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo assenso tutti gli interessati.
- 2) In caso di contestazione il Comune s'intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi a tenere fermo lo stato di fatto sino a che non si sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza passata in giudicato.

ART. 126

Dirigente del Servizio di P.M.

- 1) Ai sensi dell'art. 51 c. 3 della legge n.142/90 spetta al responsabile del servizio di P.M. l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza delle norme regolamentari.
- 2) Il responsabile del servizio di Polizia Mortuaria viene individuato nel Capo Servizio Ecologia/Cimitero.

ART. 127

Efficacia delle disposizioni del regolamento

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti istituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2) Tuttavia chiunque detenga l'uso di sepolture private (fosse, cappelle, tombe di famiglia, loculi) o di nicchie a carattere temporaneo può presentare al Comune la domanda di rilascio della concessione entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'interessato e del concessionario attestante l'assoluta gratuità della cessione.
- 3) La nuova concessione potrà essere rilasciata purchè venga accertato che da ciò non nè deriva una lesione agli interessi dell'Ente, previo versamento di una somma pari all'intero importo della concessione secondo le tariffe allegate, ferma restando l'originaria scadenza della concessione.

ART. 128

Concessioni pregresse

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 127 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire il regime indicato nell'atto di concessione, per quanto riguarda la durata della concessione.
- 2) Le concessioni perpetue rilasciate ai sensi del R.D. n.1880/1942 ed in data anteriore al 10/02/76, data di entrata in vigore del DPR n. 803/1975, mantengono inalterato il loro regime originario e sono trasmissibili a terzi ai sensi dell'art. 71 del predetto Regio Decreto in quanto trattasi di diritti acquisiti.
- 3) Le concessioni perpetue in atto per le quali non risulti essere stato formalizzato il relativo atto di concessione ma che risultano comunque regolarmente autorizzate sulla base di documentazione in atti dell'Ente o dell'interessato, potranno essere regolarizzate entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, mediante istanza da parte degli interessati cui vanno allegati i documenti attestanti l'avvenuto pagamento del canone di concessione, previa istruttoria e verifica dei requisiti da parte dell'ufficio.



TITOLO VII NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 125

Cautele

- 1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o qualsivoglia al servizio o beneficio previsto dal DPR n.285/90 o dal presente regolamento s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo assenso tutti gli interessati.
- 2) In caso di contestazione il Comune s'intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi a tenere fermo lo stato di fatto sino a che non si sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza passata in giudicato.

ART. 126

Dirigente del Servizio di P.M.

- 1) Ai sensi dell'art. 51 c. 3 della legge n.142/90 spetta al responsabile del servizio di P.M. l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza delle norme regolamentari.
- 2) Il responsabile del servizio di Polizia Mortuaria viene individuato nel Capo Servizio Ecologia/Cimitero.

ART. 127

Efficacia delle disposizioni del regolamento

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti istituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2) Tuttavia chiunque detenga l'uso di sepolture private (fosse, cappelle, tombe di famiglia, loculi) o di nicchie a carattere temporaneo può presentare al Comune la domanda di rilascio della concessione entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'interessato e del concessionario attestante l'assoluta gratuità della cessione.
- 3) La nuova concessione potrà essere rilasciata purchè venga accertato che da ciò non nè deriva una lesione agli interessi dell'Ente, previo versamento di una somma pari all'intero importo della concessione secondo le tariffe allegate, ferma restando l'originaria scadenza della concessione.

ART. 128

Concessioni pregresse

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 127 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire il regime indicato nell'atto di concessione, per quanto riguarda la durata della concessione.
- 2) Le concessioni perpetue rilasciate ai sensi del R.D. n.1880/1942 ed in data anteriore al 10/02/76, data di entrata in vigore del DPR n. 803/1975, mantengono inalterato il loro regime originario e sono trasmissibili a terzi ai sensi dell'art. 71 del predetto Regio Decreto in quanto trattasi di diritti acquisiti.
- 3) Le concessioni perpetue in atto per le quali non risulti essere stato formalizzato il relativo atto di concessione ma che risultano comunque regolarmente autorizzate sulla base di documentazione in atti dell'Ente o dell'interessato, potranno essere regolarizzate entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, mediante istanza da parte degli interessati cui vanno allegati i documenti attestanti l'avvenuto pagamento del canone di concessione, previa istruttoria e verifica dei requisiti da parte dell'ufficio.



PROVINCIA DI SALERNO

- 4) Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza, dalla data dell'effettiva occupazione dell'area da desumere dagli atti d'ufficio o dalla data di morte dei defunti ivi tumulati o inumati.
- 5) La concessione in sanatoria, sarà fatta con decorrenza dalla data di versamento del saldo.
- 6) Gli adempimenti di cui all'art.100 dovranno essere effettuati entro 12 mesi dall'entrata in vigore, del presente Regolamento.

ART. 129

Sanzioni

- 1) Salvo l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli artt. 338, 339,340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n.1265 del 27/07/34 come modificati per effetto dell'art. 3 della legge n.603/1961 e degli artt. 32 e 113 della legge n.689/1981.
- 2) Ai fini dell'osservanza del presente regolamento al personale addetto al cimitero è attribuita la qualifica di agente giurato e in tal senso, presterà il prescritto giuramento.

ART. 130

Abrogazione precedenti disposizioni

- 1) Il presente regolamento regola l'intera materia per cui si intendono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento comunale adottato con delibera consiliare n.169/78 e successive modificazioni ed integrazioni e negli altri atti in materia anteriori al presente.
- 2) Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico/sanitario contenute nel regolamento municipale d'igiene, non contemplate nel presente e con esse non incompatibili.
- 3) L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nello albo dopo l'intervenuta approvazione.

ART. 131

Leggi ed atti regolamentari

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, saranno osservabili in quanto applicabili:
 - il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27/07/1934, n.1265 e successive modificazioni e aggiunte;
 - il R. D. 09/07/39, n.1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
 - il DPR 10/09/90, n. 285, recante: " Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";
 - ogni altra disposizione di legge regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.



PROVINCIA DI SALERNO

03) Tumulazione salma in loculi, cappelle, tombe di famiglia	L. 100.000
04) Esumazione o estumulazione ordinaria adulti e minori da 03 anni in poi	L. 50.000
05) Esumazione ed estumulazione straordinaria per traslazione salma:	
- nel cimitero	L. 100.000
- in altro comune	L. 150.000
06) Fornitura urna in zinco	L. 20.000

PARTE III AUTORIZZAZIONI CIMITERIALI


01) Autorizzazione per installazione monumento funebre con eventuali lapidi, croci, epigrafi ecc. su fosse adulti e minori da 03 anni in poi	L. 100.000
02) Autorizzazione manutenzione straordinaria, sostituzione, modifica, rimozione, smontaggio e montaggio monumento funebre;	L. 50.000
03) Autorizzazione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. riparazione, restauro cappelle gentilizie e tombe di famiglia;	L. 200.000

PARTE IV OPERE MURARIE

1) Apertura loculo	L. 100.000
2) Apertura tomba	L. 100.000
3) Chiusura loculo	L. 150.000
4) Chiusura tomba	L. 150.000
5) Rimozione monumento funebre con recupero marmi	L. 100.000

PARTE V TRASPORTI FUNEBRI

l) Diritto fisso per trasporto funebre sul territorio comunale, o per altri comuni o per l'estero:	
a) Trasporto con funerale	
- ADULTI E MINORI DA 15 ANNI IN SU	L. 100.000
- MINORI DA 3 ANNI A 15 ANNI	L. 50.000
b) Trasporto senza funerale	
- ADULTI E MINORI DA 15 ANNI IN SU	L. 70.000
- MINORI DA 3 ANNI A 15 ANNI	L. 35.000
c) TRASPORTO BAMBINI SINO A 03 ANNI, FETI/PRODOTTI ABORTIVI/NATI MORTI/ PARTI ANATOMICHE / RESTI MORTALI O CENERI	L. 25.000



TARIFFARIO ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

PARTE: I - CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE

- 01) CONCESSIONE, O RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DI AREE, PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE PER FAMIGLIE E COLLETTIVITA' (ARTT. 91/92).
- | | |
|---|---------------|
| Cappelle gentilizie di mq. 23 per anni 90 | L. 23.000.000 |
| Cappelle gentilizie di mq. 9 per anni 90 | L. 9.000.000 |
| Tombe di famiglie di mq. 12 per anni 90 | L. 9.000.000 |
- 02) CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DI LOCULI COSTRUITI DAL COMUNE, COMPLETI DI LAPIDE, N.2 PORTAFIORI PER ANNI 15 (ART.91)
- | | |
|---|--------------|
| Rinnovo della concessione per anno (art.92/2) | L. 2.200.000 |
| | L. 200.000 |
- 03) Concessione o rinnovo della concessione del diritto d'uso di nicchie ossario o nicchie cinerarie per anni 50, complete di lapide ed un portafiori (artt. 91,92)
- | | |
|--|--------------|
| | L. 1.000.000 |
|--|--------------|
- 04) Concessione del diritto d'uso di fossa per inumazione completa di opere murarie laterali:
- | | |
|---|------------|
| a) per adulti e minori da 15 anni in su e per anni 10 | L. 500.000 |
| Rinnovo della concessione per anno | L. 50.000 |
| b) per minori da 03 a 15 anni e per, anni 10 | L. 300.000 |
| Rinnovo della concessione per anno | L. 30.000 |
| c) per bambini fino a 03 anni, nati morti, feti, parti anatomiche per anni 05 | L. 150.000 |
| Rinnovo della concessione per anno | L. 15.000 |
- 05) Rilascio concessione del diritto d'uso di aree su cui sono state realizzate sepolture private (cappelle gentilizie, tombe di famiglia), di loculi, fosse, nicchie ossario (art.127):
- | | |
|--|---------------|
| a) cappelle gentilizie di mq.9 per anni 60 | L. 6.000.000 |
| b) cappelle gentilizie di mq.9 per anni 90 | L. 9.000.000 |
| c) cappelle gentilizie di mq.23 per anni 60 | L. 12.000.000 |
| d) cappelle gentilizie di mq.23 per anni 90 | L. 15.000.000 |
| e) tombe di famiglia di mq 9/12 per anni 90 | L. 9.000.000 |
| f) loculi in concessione temporanea | L. 500.000 |
| g) nicchie/ossario in concessione per anni 40 | L. 300.000 |
| h) fosse in concessione temporanea per adulti | L. 500.000 |
| i) fosse in concessione temporanea per bambini | L. 300.000 |
- 06) Provvedimento di presa d'atto:
- | | |
|--|------------|
| a) di divisione di posti sulle concessioni cimiteriali tra le parti per cappelle gentilizie e tombe di famiglia (art. 100) | L. 100.000 |
| b) di rinuncia personale al diritto di sepoltura (art.100) | L. 100.000 |
| c) di regolamentazione di rapporti interni tra i concessionari (art.100) | L. 100.000 |
- 07) Provvedimento di aggiornamento della concessione a seguito decesso del titolare (art.100) L. 100.000
- | | |
|---|------------|
| Provvedimento di rilascio della concessione (artt. 127/128) | L. 100.000 |
|---|------------|

PARTE II DIRITTI CIMITERIALI

- 01) Inumazione salma adulti e minori da 15 anni in poi L. 100.000



INDICE

TITOLO I.....	1
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
ART. 1 Oggetto.....	1
ART. 2 Competenze.....	1
ART. 3 Responsabilità.....	1
ART. 4 Atti a disposizione del pubblico.....	1
ART. 5 Servizi gratuiti.....	2
ART. 6 Servizi a pagamento.....	2
ART. 7 Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi.....	2
CAPO II DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO.....	3
ART. 8 Dichiarazione di morte.....	3
ART. 9 Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile.....	3
ART. 10 Denuncia della causa di morte.....	3
ART. 11 Accertamenti necroscopici.....	4
ART. 12 Referto all'Autorità Giudiziaria.....	4
ART. 13 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane.....	4
ART. 14 Termini per deposito del cadavere nel feretro.....	4
ART. 15 Adempimenti nel periodo di osservazione.....	5
ART. 16 Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, ossa, feti, ecc.	5
ART. 17 Riscontro diagnostico.....	5
ART. 18 Rilascio cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio.....	5
ART. 19 Prelievi per trapianti terapeutici.....	6
ART. 20 Autopsie e trattamenti conservativi.....	6
ART. 21 Deposizione della salma nel feretro.....	6
ART. 22 Verifica e chiusura feretri.....	6
ART. 23 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	7
ART. 24 Piastrina di riconoscimento.....	8
TITOLO II SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI.....	8
ART. 25 Trasporti funebri.....	8
ART. 26 Concessione Trasporto Funebre.....	8
ART. 27 Procedura per il rilascio della concessione.....	8
ART. 28 Rilascio-Diniogo della concessione.....	9
ART. 29 Sanzioni - Revoca - Cessione.....	9
ART. 30 Caratteristiche generali dei carri funebri.....	10
ART. 31 Classificazione autofunebri.....	10
ART. 32 Manutenzione autofunebri.....	10
ART. 33 Rimesse Autofunebri.....	10
ART. 34 Gratuità del servizio.....	10
ART. 35 Trasporti onerosi.....	11
ART. 36 Tipologia del servizio di onoranze funebri.....	11
ART. 37 Revisione tariffe.....	12
ART. 38 Vigilanza e controllo.....	13
ART. 39 Divieti.....	13
ART. 40 Orario per i trasporti funebri.....	13
ART. 41 Trasporto di morti per malattie infettive-diffusive.....	13



PROVINCIA DI SALERNO

ART. 42 Trasferimento di salme senza funerale	14
ART. 43 Trasporto di cadaveri portatori di radioattività	14
ART. 44 Trasporto per altro Comune per seppellimento o cremazione	14
ART. 45 Trasporto da altro Comune	14
ART. 46 Trasporto da e per l'estero	15
ART. 47 Trasporto nel Comune	15
ART. 48 Trasporto resti mortali e ceneri	15
ART. 49 Trasporto prodotti abortivi, nati morti e resti anatomici	15
TITOLO III C I M I T E R O	16
C A P O I C I M I T E R O	16
ART. 50 Disposizioni Generali	16
ART. 51 Sepolture private fuori del cimitero	16
ART. 52 Costruzione ed ampliamento del cimitero	16
ART. 53 Adeguamento del Piano Regolatore Cimiteriale	16
ART. 54 Zona di rispetto	17
ART. 55 Planimetria presso il Distretto Sanitario	17
ART. 56 Soppressione del Cimitero	17
ART. 57 Deposito di osservazione	18
ART. 58 Obitorio	18
ART. 59 Camera mortuaria	18
ART. 60 Sala per autopsie	18
ART. 61 Ossario Comune	19
ART. 62 Ammissione nel Cimitero	19
C A P O I I I n u m a z i o n e - E s u m a z i o n e - T u m u l a z i o n e - E s t u m u l a z i o n e - C r e m a z i o n e	19
ART. 63 Inumazione	19
ART. 64 Caratteristiche delle sepolture per inumazione	19
ART. 65 Tumulazione	20
ART. 66 Caratteristiche delle sepolture per tumulazione	20
ART. 67 Resti mortali Caratteristiche NICCHIE	20
ART. 68 Cremazione	20
ART. 69 Ceneri	20
ART. 70 Esumazioni ordinarie	21
ART. 71 Esumazioni Straordinarie	21
ART. 72 Estumulazioni Ordinarie	21
ART. 73 Estumulazioni Straordinarie	22
ART. 74 Verbale per esumazioni, estumulazioni	22
ART. 75 Oggetti da recuperare	22
ART. 76 Disponibilità dei materiali	22
ART. 77 Rifiuti cimiteriali	22
ART. 78 Monumenti, ornamenti, epigrafi sulle sepolture comuni, fosse, loculi e nicchie	23
ART. 79 Autorizzazione	24
C A P O I I I I P O L I Z I A D E I C I M I T E R I	24
ART. 80 Orario di apertura	24
ART. 81 Divieti Speciali	25
ART. 82 Sepolture nei giorni festivi	25
ART. 83 Riti funebri	25
ART. 84 Fiori e piante ornamentali	25
ART. 85 Rimozione materiali ornamentali	25
C A P O I V P E R S O N A L E A D D E T T O A L C I M I T E R O	26



PROVINCIA DI SALERNO

ART. 86 Responsabile del Cimitero	26
ART. 87 Caposquadra.....	26
ART. 88 Necrofori Interratori.....	26
ART. 89 Giardiniere	26
ART. 90 Obblighi e divieti per il personale.....	27
TITOLO IV CONCESSIONI	27
ART. 91 Sepulture private.....	27
ART. 92 Durata delle concessioni Rinnovo	28
ART. 93 Concessionario.....	28
ART. 94 Modalità per ottenere la concessione.....	28
ART. 95 Uso delle sepolture private.....	29
ART. 96 Realizzazione delle sepolture private.....	29
ART. 97 Progetti di costruzione di sepolture per famiglia e collettività	30
ART. 98 Collaudo.....	30
ART. 99 Manutenzione delle sepolture private	30
CAPITOLO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE.....	30
ART. 100 Divisione, Subentri	30
ART. 101 Rinuncia alla concessione di fosse.....	31
ART. 102 Rinuncia alla concessione di loculi nicchie	31
ART. 103 Rinuncia a concessione di aree libere	32
ART. 104 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	32
CAPITOLO III Revoca, decadenza, estinzione	32
ART. 105 Revoca.....	32
ART. 106 Decadenza.....	33
ART. 107 Estinzione.....	33
TITOLO V LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO	33
ART. 108 Esecuzione lavori.....	33
ART. 109 Accesso al cimitero.....	34
ART. 110 Recinzione manufatti ed aree materiali di scavo	34
ART. 111 Introduzione e deposito materiali.....	34
ART. 112 Tassa di occupazione di aree cimiteriali	34
ART. 113 Orario di lavoro.....	35
ART. 114 Sospensione dei lavori per la commemorazione dei defunti	35
ART. 115 Sanzioni.....	35
ART. 116 Vigilanza.....	35
TITOLO VI ILLUMINAZIONE VOTIVA.....	35
ART. 117 Assunzione del servizio	35
ART. 118 Gestione del Servizio	35
ART. 119 Richiesta del Servizio	35
ART. 120 Durata, Decorrenza, Scadenza delle Utenze	36
ART. 121 Modalità per il pagamento del Canone	36
ART. 122 Revoca della Concessione.....	36
ART. 123 Tariffe - Pubblicità delle tariffe.....	36
ART. 124 Divieti	36
TITOLO VII NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	37
ART. 125 Cautele	37
ART. 126 Dirigente del Servizio di P.M.	37
ART. 127 Efficacia delle disposizioni del regolamento	37
ART. 128 Concessioni pregresse.....	37



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

Pareri ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90 e succ. mod. ed integraz. sulla proposta di deliberazione del
CONSIGLIO COMUNALE avente ad **OGGETTO:**

Parere tecnico – ai sensi dell'art. 97 D.Lgs 267/2000: Uff. Segreteria.

Parere di conformità reso ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dr. Raffaele Maldini

Parere tecnico – contabile ai sensi dell'art.49 D.Lgs 267/2000: